

circolare
21 NOVEMBRE 2017



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 21 novembre 2017

Oggetto

Cassa integrazione – calcolo del quinquennio e del biennio mobile

Il Ministero del Lavoro fornisce le proprie precisazioni in merito ai concetti di quinquennio mobile e di biennio mobile quali periodi presi a riferimento dalla normativa in materia di ammortizzatori sociali per la verifica delle durate massime dei trattamenti di integrazione salariale.

Doveroso premettere come nel decreto legislativo n. 148/2015 di riforma degli ammortizzatori sociali, i concetti di quinquennio e biennio mobile sono richiamati più volte: ad esempio in materia di durata massima complessiva, si prevede che per la stessa unità produttiva, la durata della Cassa (tanto ordinaria quanto straordinaria) non può eccedere i 24 mesi ovvero con riferimento alle durate massime dell'intervento di cassa integrazione in relazione alla causale di riorganizzazione aziendale è previsto che il trattamento può essere previsto per una durata massima di 24 mesi anche continuativi nel quinquennio mobile e allo stesso modo per il caso di CDS.

Si fa, invece, riferimento al biennio mobile in materia di cigo e di fondi bilaterali prevedendo, ad esempio, che le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative prorogabile trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane.

La posizione espressa oggi dal Ministero cambia radicalmente le regole fino ad ora applicate per la determinazione sia del quinquennio che del biennio mobile.

Sino ad ora, si era soliti considerare la prima settimana oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si conteggiavano le settimane precedenti. Se in tale arco temporale erano già state autorizzate 104 settimane (pari a 24 mesi) la nuova richiesta non poteva essere accolta.

Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare in commento dal Ministero, invece, emerge una nuova modalità di definizione del citato quinquennio (e biennio) che, ovviamente, inciderà in modo assolutamente rilevante sulla possibilità per le aziende di accedere o meno agli ammortizzatori sociali: oggi, per *quinquennio mobile*, deve intendersi un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi.

Trattandosi di un parametro mobile, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo – anche in costanza di utilizzo del trattamento – ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto.

Nel caso in cui il trattamento richiesto è di cigs

si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di presentazione cigs e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti. Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, il trattamento richiesto non potrà essere concesso.

Il Ministero precisa che

- i trattamenti di solidarietà saranno conteggiati secondo le modalità di cui all'articolo 22 comma 5 del d.lgs. n. 148/2015 il quale prevede che *“la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente”*;
- i periodi di cig antecedenti al 24 settembre 2015 non dovranno essere tenuti in considerazione.

Qualora in applicazione delle sopra descritte verifiche dovesse emergere che la somma dei mesi di trattamento oggetto di richiesta e gli ulteriori trattamenti di cui la società ha beneficiato nel quinquennio mobile di riferimento eccedano i 24 mesi, il trattamento oggetto di richiesta non sarà autorizzato.

Nel caso in cui il trattamento richiesto è di cigo

Ai fini della durata massima si applicano gli stessi criteri sopra indicati, prendendo a riferimento la settimana anziché il mese, trattandosi di periodi di intervento più brevi.

Nel caso in cui il trattamento richiesto attiene ai fondi di solidarietà

Utilizzando i medesimi criteri, si prenderà a riferimento il mese, tranne nel caso in cui la prestazione sia disciplinata con l'unità di misura della settimana (ad esempio l'assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale che può essere richiesto per 26 settimane nel *biennio mobile*).

Nel definire la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale, il legislatore fa riferimento altresì al concetto di *biennio mobile*. Il Ministero precisa che gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del *quinquennio mobile* e sopra indicati valgono e saranno applicati per il conteggio del *biennio mobile* in materia di cigo e di fondi di solidarietà.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi
Dottore Commercialista
Revisore contabile

